

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Percorso di aggiornamento e divulgazione coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

Webinar 26 marzo 2018

***Spettacoli e trattenimenti pubblici
Procedure e atti abilitativi (tabella "A" D.Lgs. n. 222/2016 c.d. SCIA 2) alla
luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security***

Risposte alle domande poste in chat

a cura di
Miranda Corradi

Domande & Risposte

1. Atterraggio di paracadutisti in piazza in centro storico è di competenza della commissione di vigilanza ?

L'art. 2 della L.340 del 29.05.1954 tuttora vigente prevede:

“L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa() e l'autorizzazione del Prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.”*

() Vedi ora art. 5, L. 30 gennaio 1963, n. 141, che ha attribuito la vigilanza sull'Aero Club d'Italia e sullo sport aereo al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo*

La circolare ENAC OPV19 del 10/01/2006 precisa che “L'autorizzazione del Prefetto della Provincia del territorio nel quale è previsto che si svolga la manifestazione è condizione indispensabile per l'effettuazione delle manifestazioni aeree solo nel caso in cui quest'ultime assumono carattere di pubblico spettacolo e prescinde dalle valutazioni di merito sui contenuti di carattere aeronautico e sulle modalità tecniche e/o operative con cui le manifestazioni sono svolte.”

Ma se la manifestazione assume carattere di pubblico spettacolo occorre che per lo svolgimento di tale manifestazione sia rilasciata anche un'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, come previsto dalle voci 78 e 79 della tab.A allegata al D.lgs 222/2016.

Quindi la manifestazione dovrà ottenere il parere favorevole della commissione di Vigilanza comunale se l'area destinata ad accogliere il pubblico ha una capienza inferiore a 5000 persone, Provinciale se l'area ha capienza superiore alle 5000 persone.

Stante la necessità per l'organizzatore di ottenere l'autorizzazione Prefettizia sarebbe opportuno verificare con la Prefettura se sottoporre il progetto alla Commissione Provinciale anche quando l'area per gli spettatori ha capienza inferiore alle 5000 persone

2. Per le piccole manifestazioni organizzate da associazioni e parrocchie nelle piazze pubbliche qual è la corretta procedura ?

Per quanto riguarda le procedure necessarie, la tabella A allegata al D.lgs 222/2016 prevede sempre il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80, salvo il caso della voce 77 che oggi non è più applicabile stante la necessità di prevedere sempre e, quindi, di delimitare sempre l'area per lo stazionamento del pubblico.

Per gli spettacoli in aree o locali con capienza fino a 200 persone l'esame progetto ed il sopralluogo della commissione di vigilanza sono sostituiti dal progetto e dalla asseverazione di un tecnico abilitato, fatto salvo l'invio della documentazione alla commissione di vigilanza ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 co.1 lett. e)

Per quanto attiene la safety e la security le manifestazioni a rischio basso o a rischio medio con la partecipazione di pubblico inferiore a 1000 persone sono gravate da adempimenti sulla sicurezza decisamente inferiori rispetto alle altre. Resta tuttavia l'obbligo di redigere un piano di emergenza che illustri l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegata alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

3. Manifestazioni di culto o sportive che non rientrano nella sfera di attività produttiva, devono presentare istanza al SUAP?

Quando le manifestazioni sono organizzate da soggetti che non sono imprese, il Comune può decidere che la procedura non sia di competenza del SUAP, stante che l'art. 25 del D.lgs 59/2010 prevede l'istituzione del SUAP per le imprese (Il regolamento ...- D.P.R.160/2010 - ..., assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive)

Salvo diverse indicazioni regionali, è quindi una scelta assolutamente legittima dell'Ente locale quella di prevedere o non prevedere la competenza del SUAP, stante che al momento non vi sono nemmeno indicazioni ministeriali in merito.

4. Come si determina la capienza di una piazza aperta?

Si calcola in base alla superficie di tutta la piazza e in base all'ampiezza delle vie di accesso alla piazza stessa che ne costituiscono i varchi e le vie di fuga.

Quindi una volta stabilita la capienza della piazza in base alla sua dimensione applicando l'indice da 1,2 a 2 come previsto dalle linee guida allegata alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, occorre verificare con i moduli previsti dal D.M: 19/08/1996 se effettivamente quelle vie di accesso consentono l'evacuazione di quella quantità di pubblico.

Così potremmo avere una piazza ampia con vie molto piccole per la quale la capienza è calcolata in base alla dimensione delle vie (come potrebbe accadere ad un locale di pubblico spettacolo molto ampio ma con poche e/o piccole vie d'uscita) come potremmo avere una piazza piccola con vie molto grandi per la quale la capienza è calcolata con riferimento alla superficie della piazza (come potrebbe accadere ad un locale di pubblico spettacolo molto piccolo ma con molte o ampie vie d'uscita).

5. Per una manifestazione con capienza fino a 200 persone è comunque necessario il rilascio di una licenza ex art. 80 sulla scorta dell'asseverazione del tecnico o questa è sostituita da quest'ultima?

La tabella A allegata al D.lgs 222/2016 prevede sempre il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80, salvo il caso della voce 77 che oggi non è più applicabile stante la necessità di prevedere sempre e, quindi, di delimitare sempre l'area per lo stazionamento del pubblico, come previsto dalle circolari Gabrielli, Frattasi e dalla dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

6. La dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 dev'essere tradotta in un atto del funzionario/dirigente competente per materia o è sufficiente considerare tale il parere della commissione stessa?

Per l'art. 80 TULPS la tabella A allegata al D.lgs 222/2016 prevede espressamente il rilascio di autorizzazione non soggetta a silenzio assenso.

7. La procedura di agibilità, ai sensi dell'art. 80 TULPS, relativa a impianti sportivi comunali, deve transitare dal SUAP? O tali impianti, dovrebbero di per sé possedere tale agibilità nel momento in cui si danno in gestione a privati e dunque non passare dal SUAP?

Trattandosi di impianti comunali il tutto è rimesso all'organizzazione dell'Ente, quindi:

- *può essere considerato competente all'espletamento della procedura il servizio che ne ha seguito la costruzione o la ristrutturazione, che ne cura la procedura antincendio - voce 65 del DPR 151/2011 ecc. ad acquisire il parere della Commissione di Vigilanza e rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS (che trattandosi di autorizzazione ricognitiva può essere rilasciata anche solo all'Ente nella persona del dirigente alle attività sportive, mentre al gestore può essere rilasciata anche soltanto l'autorizzazione ai sensi art. 68 TULPS riportandovi tutte le prescrizioni previste per il locale sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80);*
- *può essere considerato competente all'espletamento della procedura il SUAP che si occupa di questi procedimenti per rilasciare gli atti richiesti dalle imprese, acquisendo dall'ufficio tecnico tutta la documentazione da inoltrare alla commissione di vigilanza, ottenendo il parere favorevole della commissione di vigilanza e rilasciando l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.*

8. Se la manifestazione viene organizzata direttamente dal Comune, qual è la procedura corretta da adottare?

L'ufficio o il servizio che organizza la manifestazione deve chiedere il rilascio delle autorizzazioni all'ufficio o servizio a cui competono questi procedimenti, allegando tutta la documentazione prevista dai DM 19/08 e 18/03 del 1996 e dalla linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 per quanto attiene la safety e la security

9. La procedura sui generis di “Scia condizionata” per spettacoli o intrattenimenti di modesta portata (capienza fino a 200 persone e conclusione entro le ore 24 del giorno di inizio), che prevede la convocazione della conferenza di servizi (art. 19-bis, c.3, L.241/1990), è compatibile con le specifiche modalità operative della Commissione di Vigilanza (collegio perfetto) e dell'ulteriore eventuale procedura in caso di innalzamento del livello di rischio (Prefettura e Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come da Direttiva Min. Interno n. 11001 del 28/7/2017)?

La procedura della conferenza dei servizi è compatibile sulla carta anche con le modalità operative della commissione di vigilanza (conferenza preliminare o conferenza sincrona con tutti i componenti della commissione che devono obbligatoriamente essere tutti presenti affinché l'attività della commissione sia valida, trattandosi di collegio perfetto)

Occorre, tuttavia, valutare se indire un'unica riunione con tutti i componenti della commissione ed anche con tutti gli altri Enti coinvolti, o se portare in conferenza di servizi soltanto il parere espresso separatamente dalla Commissione di vigilanza).

Consiglio, comunque di definire il procedimento con un apposito regolamento condiviso con la commissione stessa.

Relativamente alla sua richiesta, occorre ricordare che ora per spettacoli o intrattenimenti con capienza fino a 200 persone l'esame ed il sopralluogo della commissione di vigilanza sono completamente sostituiti dalla relazione asseverata del Tecnico, salvo i casi in cui il Comune non intenda acquisire comunque un parere dalla Commissione stessa sulla base delle valutazioni effettuate che rientrano sempre in un ambito di “discrezionalità tecnica”

10. L'invio alla commissione di vigilanza è sempre obbligatorio?

Ora per spettacoli o intrattenimenti con capienza fino a 200 persone l'esame ed il sopralluogo della commissione di vigilanza sono completamente sostituiti dalla relazione asseverata del Tecnico, salvo i casi in cui il Comune non intenda acquisire comunque un parere dalla Commissione stessa sulla base delle valutazioni effettuate che rientrano sempre in un ambito di “discrezionalità tecnica”.

11. Fino ad oggi noi per le manifestazioni sino a 200 persone chiedevamo solo SCIA con asseverazione tecnico ?

Lei accettava la SCIA ai sensi dell'art. 68 TULPS (seguendo le indicazioni del Ministero dell'Interno che con la risoluzione di marzo 2017 aveva ribadito la vigenza dell'art. 68 anche quando la tabella A non lo prevedeva) stante che la manifestazione prima della Gabrielli era esclusa dall'art. 80 secondo quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 all'art. 1 co.2 lett. a)., per cui a queste manifestazioni applicava la voce 77 della tabella.

Ora la voce 77 non è più applicabile, stante la necessità di prevedere sempre e, quindi, di delimitare sempre l'area per lo stazionamento del pubblico.

Dovendo quindi applicare la voce 78 (o la voce 80 per spettacoli in locali con capienza fino a 200 persone) la tabella A allegata al D.lgs 222/2016 prevede sempre il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80.

12. La commissione comunale non è un organo permanente ma che si riunisce a richiesta: a chi si invia il materiale ?

Salvo diversa procedura stabilita con il regolamento della commissione comunale, il segretario della commissione o l'ufficio che ne cura la segreteria invia la documentazione acquisita ai componenti effettivi, che provvederanno ad inoltrarla ai propri delegati in caso di delega. In caso di delega permanente il materiale va inviato al soggetto delegato.

13. Per gli adempimenti della voce 78, per chi non ha la Commissione in maniera permanente si può inviare alla Commissione provinciale?

Se "non avere la commissione in modo permanente" vuol dire non averla costituita, certamente occorre acquisire il parere della commissione Provinciale.

L'art. 142 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) prevede, infatti:

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

Se "non avere la commissione in modo permanente" vuol dire che la commissione comunale in determinate circostanze non riesce a riunirsi, in quelle circostanze occorre far intervenire la commissione Provinciale.

14. Come si calcola il numero delle persone in un luogo all'aperto non delimitato, ad esempio una piazza?

Oggi occorre sempre delimitare l'area destinata al pubblico che assiste, per cui nel caso prospettato si considera luogo di pubblico spettacolo tutta la piazza (delimitata dalle case vi si prospettano) che resta quindi soggetta nella sua totalità alle misure di safety e security.

La capienza si calcola in base alla superficie di tutta la piazza e in base all'ampiezza delle vie di accesso alla piazza stessa che ne costituiscono i varchi e le vie di fuga.

Quindi una volta stabilita la capienza della piazza in base alla sua dimensione applicando l'indice da 1,2 a 2 come previsto dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, occorre verificare con i moduli previsti dal D.M: 19/08/1996 se effettivamente quelle vie di accesso consentono l'evacuazione di quella quantità di pubblico.

Così potremmo avere una piazza ampia con vie molto piccole per la quale la capienza è calcolata in base alla dimensione delle vie (come potrebbe accadere ad un locale di pubblico spettacolo molto ampio ma con poche

e/o piccole vie d'uscita) come potremmo avere una piazza piccola con vie molto grandi per la quale la capienza è calcolata con riferimento alla superficie della piazza (come potrebbe accadere ad un locale di pubblico spettacolo molto piccolo ma con molte o ampie vie d'uscita).

15. Come ci si deve comportare in caso di SCIA presentata poche ore prima della manifestazione e quindi, impossibile per gli uffici poter istruire la pratica?

- 1) *Se effettivamente si trattava di uno dei pochissimi casi di spettacolo che non è soggetto all'ottenimento di suolo pubblico né all'art. 80 TULPS (es. spettacolo ricorrente all'interno di un pubblico esercizio – in Emilia Romagna con capienza fino a 100 persone – consistente in musica dal vivo senza ballo, senza allestimento di alcuna struttura e senza che il locale si trasformi, anche solo temporaneamente il locale di pubblico spettacolo) le verifiche possono essere effettuate anche successivamente (anche mediante l'eventuale pubblicità pubblicata su internet) per accertare se lo spettacolo potesse effettivamente svolgersi soltanto con la presentazione di una SCIA.*
- 2) *Se continuano a pervenirle SCIA per lo svolgimento di spettacoli per i quali ora è necessario rilasciare l'autorizzazione dell'art. 80, occorre tener presente che oggi l'approccio a questa materia è profondamente diverso rispetto ad un anno fa.
Le consiglio, quindi, di inviare una lettera a tutti i soggetti che organizzano spettacoli, manifestazioni ed eventi e di pubblicare sul sito del comune una notizia "informativa" che spieghi nel modo più semplice possibile che per svolgere uno spettacolo ora occorre sia ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 che dare attuazione a quanto hanno previsto le circolari in materia di safety e security. Nella stessa nota informativa ricorderei che lo svolgimento di spettacoli senza l'autorizzazione dell'art. 80 TULPS prevede l'applicazione di una sanzione penale che può essere inflitta anche successivamente qualora l'attività di indagine dimostri che lo spettacolo si è effettivamente svolto.*

16. Come funziona l'art. 80 per gli spettacoli in Piazze Pubbliche ?

L'organizzatore deve presentare una domanda correlata da un progetto che ne illustri le caratteristiche ed una planimetria che ne precisi la localizzazione ed il lay out. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal D.M. 19/08/1996, il piano di emergenza della manifestazione e la valutazione di impatto acustico con l'eventuale richiesta di deroga.

Quindi, in estrema sintesi:

- *richiesta di occupazione di suolo pubblico*
- *contestuale procedura prevista dalle voci 78 e 79 della tabella A del D.lgs 222/2016 (domanda o SCIA condizionata)*
- *documentazione allegata predisposta ai sensi del D.M. 19/08/1996 ai fini del rilascio dell'autorizzazione art. 80 TULPS*
- *piano di emergenza allegato redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.*

Se la capienza prevista per l'area destinata al pubblico è pari o inferiore alle 200 persone la documentazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce il parere ed il sopralluogo della Commissione di Vigilanza, per cui il

comune se la ritiene esaustiva rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, oltre a quella per l'occupazione del suolo. Nell'autorizzazione occorre precisare che la relazione tecnica con cui il tecnico abilitato certifica la realizzazione degli allestimenti a norma di legge e la loro conformità con il progetto presentato, deve essere inoltrata al comune prima dell'inizio dello spettacolo.

Se la capienza prevista per l'area destinata al pubblico è superiore alle 200 persone:

- la documentazione deve essere esaminata dalla Commissione di Vigilanza
- acquisito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza il comune rilascia l'autorizzazione per l'occupazione del suolo e per lo svolgimento dello spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS impartendo ai sensi dell'art. 9 TULPS le eventuali prescrizioni ritenute necessarie dalla commissione, anche in sede di sopralluogo; a tal fine si deve prevedere che il verbale di sopralluogo della commissione costituisca parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata
- prima dell'inizio dello spettacolo la Commissione di Vigilanza effettua il sopralluogo per verificare la corretta realizzazione degli allestimenti e la loro conformità con il progetto presentato, eventualmente impartendo ulteriori prescrizioni nel verbale di sopralluogo.

17. L'art. 17 Cost. esclude l'obbligo di preavviso (art. 18 TULPS) al Questore per manifestazioni in luogo aperto al pubblico. L'obbligo è solo per i luoghi pubblici!

La ringrazio per la precisazione, assolutamente pertinente, stante la sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 della Corte costituzionale, (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Come si vede nelle slide di pagg. 62, 64 e 65 le circolari riportano sempre il riferimento a riunioni e manifestazioni in luogo pubblico.

Nella slide 63 ho riportato il testo dell'art. 18 senza questa precisazione, in quanto l'obiettivo era quello di focalizzare l'attenzione sul fatto che ora l'art. 18 non si applica più solo alle riunioni ma anche alle manifestazioni in luogo pubblico.

Per quanto attiene, poi, l'effettuazione di spettacoli in locali di pubblico spettacolo da parte di soggetti senza scopo di lucro, l'indicazione di far presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 18 non voleva essere un aggravio del procedimento, ma una possibile soluzione per portare la Questura a conoscenza dello svolgimento di questi spettacoli, soprattutto se si svolgono in locali privati. La circolare del 28/07/2018 non ha tenuto conto di questi casi che di fatto non sono riconducibili né all'art. 18 né all'art.68 ma ha sottolineato "... la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo..".

18. Una esibizione musicale fatta in una piazzetta, senza strutture, in occasione di un mercato, necessita di autorizzazioni artt. 80 e 68 o non si configura come pubblico spettacolo?

Oggi necessita di autorizzazione o di SCIA condizionata ai sensi degli artt. 80 e 68 TULPS con le procedure, anche in materia acustica, previste dalle voci 78 e 79 della tabella A del D.lgs 222/2016.

Occorre, inoltre, che sia allegato il piano di emergenza redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

19. Sempre per i coscritti chi deve fare safety, un genitore o incaricano qualcuno a loro spese?

Le manifestazioni gratuite spontanee non possono più svolgersi: ci deve essere un organizzatore che ne presenta domanda di svolgimento con contestuale richiesta di occupazione del suolo se si svolgono su suolo pubblico. Alla domanda deve essere allegato un progetto e un piano della sicurezza in cui l'organizzatore si assume la responsabilità della manifestazione.

Trattandosi di una particolare consuetudine locale, si potrebbe accettare anche l'iniziativa di un singolo cittadino che si fa promotore dell'organizzazione della festa, assumendosene però la responsabilità.

20. La presentazione di un libro in un teatro comunale, è considerata manifestazione ai fini dalla safety?

Il teatro comunale ha già tutte le misure di safety necessarie per questo tipo di manifestazione.

Restano da valutare le misure di security necessarie per quel tipo di manifestazione (quanti steward, presenza di metal detector ecc.) in ragione dei relatori invitati

21. Mi può per cortesia confermare se i mercati settimanali o le fiere commerciali sono dunque fuori dall'applicazione delle norme di safety?

Le norme di safety che si applicano ai mercati ed alle fiere con la sola presenza di operatori su aree pubbliche senza spettacoli sono quelle previste nella nota VVF del 12/03/2014 (oltre alle caratteristiche delle vie d'accesso ed alle indicazioni per l'uso del GPL prevede sempre il rispetto delle norme per gli impianti elettrici utilizzati da tutte le bancarelle).

Per le fiere ritengo, comunque necessario applicare l'art. 18 verificando con la Questura la necessità di allegare alla comunicazione un piano della sicurezza della manifestazione con le misure di safety adottate e le eventuali misure di security necessarie per questo tipo di manifestazione in ragione delle sue caratteristiche e del numero di persone che vi partecipano (se, quanti e quali impedimenti fisici adottare per impedire il transito di veicoli nelle aree interessate, quanti e quali steward prevedere ai varchi, presenza di metal detector ecc.).

Alcune Prefetture stanno suggerendo ai Sindaci di adottare misure di security anche per i mercati.

22. Come si inquadra una manifestazione di somministrazione (festival street food) ? E' pubblica manifestazione ?

Se non c'è spettacolo si tratta di una pubblica manifestazione di somministrazione su area pubblica con il pubblico che ne fruisce in modo dinamico, per cui occorre ora darne notizia alla Questura ai sensi dell'art. 18 TULPS.

Secondo me è comunque necessario verificare con la Questura la necessità di allegare alla comunicazione un piano della sicurezza della manifestazione, in ragione delle caratteristiche della manifestazione e del luogo in cui si svolge pur tenendo conto che non si tratta di spettacolo.

23. Tabella di classificazione del rischio: è possibile fare delle modifiche in accordo con la nostra Prefettura e Questura ? nel tipo di intrattenimento non è prevista la voce commercio (in occasione di mercati e/o fiere) che invece rientrano nella materia della Safety e Security

Non ritengo opportuno apportare modifiche alla tabella di valutazione del rischio.

Le norme di safety che si applicano ai mercati ed alle fiere con la sola presenza di operatori su aree pubbliche senza spettacoli sono quelle previste nella nota VVF del 12/03/2014 (oltre alle caratteristiche delle vie d'accesso ed alle indicazioni per l'uso del GPL prevede sempre il rispetto delle norme per gli impianti elettrici utilizzati da tutte le bancarelle).

Per le fiere ritengo, comunque necessario applicare l'art. 18 verificando con la Questura la necessità di allegare alla comunicazione un piano della sicurezza della manifestazione con le misure di safety adottate e con le eventuali misure di security necessarie per questo tipo di manifestazione in ragione delle sue caratteristiche e del numero di persone che vi partecipano (se, quanti e quali impedimenti fisici adottare per impedire il transito di veicoli nelle aree interessate, quanti e quali steward prevedere ai varchi, presenza di metal detector ecc.).

24. Da chi deve essere firmato il Piano di Safety? da un tecnico abilitato? o dall'organizzatore dell'evento?

Il piano di emergenza deve essere redatto da tecnico abilitato e presentato dall'organizzatore. Tenendo conto che lo scopo sono la safety e la security della manifestazione, ritengo opportuno debba essere firmato da entrambi o, nel caso sia firmato soltanto dall'organizzatore, rechi comunque nome e abilitazione di chi lo ha redatto. Consiglio, inoltre, di inserire nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS la prescrizione, imposta ai sensi dell'art. 9 TULPS, dell'obbligo in capo all'organizzatore del rispetto del piano di emergenza presentato.

25. Una marcia per la pace da svolgete su una strada pubblica per circa 3 km in che tipo di manifestazione si identifica?

Art. 18 TULPS

Verifichi con la Questura quali misure adottare.

26. Da chi deve essere firmata l'autorizzazione dal sindaco o dal dirigente?

Il Ministero dell'Interno con nota n.5020 del 1.04.2014 ha precisato che "la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".

Quindi la competenza è del Dirigente, anche se la circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 ha nuovamente generato confusione, contraddicendosi quando prevede contemporaneamente sia il "rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune" che l'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S.":

"Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo."

Anche dopo l'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Sicurezza" (D.L. 14/2017 - L.48/2017) ritengo corretta l'analisi della nota n.5020 del 1.04.2014.

27. Come si inquadrano le manifestazioni religiose legate alle festività pasquali? Del tipo: processioni, rappresentazioni della Passione, eventi tradizionali locali?

Le manifestazioni religiose dinamiche sono "processioni religiose" ai sensi dell'art. 25 TULPS soggette alla comunicazione alla Questura, quindi soggette a titolo abilitativo della Questura.

L'organizzatore, quindi deve rapportarsi con la questura per conoscere se e quale piano di emergenza predisporre in ragione della natura e delle caratteristiche della processione.

Restano salvi particolari aspetti che comportino la connotazione di almeno una parte dell'evento come pubblico spettacolo, da valutare con la commissione di vigilanza e da autorizzare ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS.

28. In caso di cessione di ramo d'azienda (discoteca) se il subentrante non effettua nessun cambiamento al locale, quale procedura deve essere adottata in relazione all'art. 68 e all'art. 80? Quale regime amministrativo applicare?

In attesa di conoscere la modulistica ministeriale che verrà validata in Conferenza Stato Regioni, l'applicazione della voce 80 della tabella A del D.lgs 222/2016 prevede sempre il rilascio dell'autorizzazione (senza silenzio assenso), senza indicare procedure semplificate per il subingresso.

Quindi si rilascia l'autorizzazione al nuovo gestore con tutte le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 9 TULPS al precedente gestore dopo aver verificato il possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS e dalle norme antimafia, l'effettivo mantenimento dello stato dei luoghi a suo tempo autorizzati, la presenza e la validità del documento di prevenzioni incendi e della valutazione di impatto acustico.

29. Un chiarimento sulle manifestazioni pubbliche soggette agli adempimenti di safety. Sono compresi anche mercati straordinari e sagre?

1) Le norme di safety che si applicano ai mercati ed alle fiere con la sola presenza di operatori su aree pubbliche senza spettacoli sono quelle previste nella nota VVF del 12/03/2014 (oltre alle caratteristiche delle vie d'accesso ed alle indicazioni per l'uso del GPL prevede sempre il rispetto delle norme per gli impianti elettrici utilizzati da tutte le bancarelle).

Per le fiere ritengo, comunque, necessario applicare l'art. 18 verificando con la Questura la necessità di allegare alla comunicazione un piano della sicurezza della manifestazione con le misure di safety adottate e le eventuali misure di security necessarie per questo tipo di manifestazione in ragione delle sue caratteristiche e del numero di persone che vi partecipano (se, quanti e quali impedimenti fisici adottare per impedire il transito di veicoli nelle aree interessate, quanti e quali steward prevedere ai varchi, presenza di metal detector ecc.).

2) se per sagre si intendono manifestazioni con somministrazione, processioni religiose, luminarie, spettacoli pirotecnici, spettacolo viaggiante, spettacoli o intrattenimenti ecc., oltre ad acquisire tutti i titoli abilitativi ed autorizzatori necessari per le varie attività che si intendono effettuare, occorre che l'organizzatore presenti un piano della sicurezza per tutta la sagra, oltre al progetto dello spettacolo redatto ed asseverato da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 19/08/1996, da sottoporre all'esame della commissione di vigilanza se lo spettacolo si svolge in un'area con capienza superiore alle 200 ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.

30. La festa di fine anno scolastico che si tiene nel cortile della scuola con la partecipazione anche di genitori e simpatizzanti, con gara sportiva, canti e balli da parte dei bambini della scuola come si inquadra?

Se è festa privata che si svolge in luogo aperto al pubblico non è soggetta né all'art. 18 TULPS (la sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 della Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18

nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione) né agli artt. 68 e 80 TULPS.

Quindi è opportuno chiarire molto bene con gli organizzatori cosa si intende per “simpatizzanti”.

Qualora la manifestazione fosse aperta a chiunque vi volesse partecipare, resterebbe soggetta alle norme ed alla necessità di acquisire gli atti autorizzativi o presentare tutti gli atti abilitativi previsti dalla normativa vigente per le attività svolte e, soprattutto, alla necessità di garantire la safety e la security previste dalle circolari ministeriali in materia

31. Per le manifestazioni sportive, per i raduni o gli altri eventi dove non è previsto il pubblico spettacolo come occorre comportarsi? Quale documentazione richiediamo? Non essendo un pubblico trattenimento non dovrebbero essere soggette ad autorizzazione.

Queste manifestazioni sono ora soggette alla comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 18. Occorre, quindi far riferimento alle circolari con le quali la sua Prefettura ha recepito le circolari ministeriali in materia di safety e security.

In generale occorre ricordare:

- *che la circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, indica di provvedere alla “classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari”*
- *che tra le manifestazioni indicate nella tabella di classificazione del rischio sono citate anche le manifestazioni sportive;*
- *che il D.M: 18/03/1996 all'art. 12. Manifestazioni occasionali prevede:
“ ... Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.*

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.”

32. Che tipo di autorizzazione va rilasciata in caso di corse podistiche, ciclistiche, esposizione di animali in locali chiusi e mostre mercato all'aperto?

Queste manifestazioni sono ora soggette alla comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 18. Occorre, quindi far riferimento alle circolari con le quali la sua Prefettura ha recepito le circolari ministeriali in materia di safety e security.

Per le manifestazioni sportive occorre ricordare:

- che la circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, indica di provvedere alla “classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari”
- che tra le manifestazioni indicate nella tabella di classificazione del rischio sono citate anche le manifestazioni sportive;
- che il D.M: 18/03/1996 all’art. 12. *Manifestazioni occasionali* prevede:
“ ... Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell’ubicazione deve perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l’attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell’attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 3.”

33. I tecnici competenti ad agire la relazione di valutazione del rischio, sono gli stessi individuati dal TULPS per redigere relazione tecnica asseverata?

E’ il tecnico a conoscere per quali materie è abilitato ad operare, assumendosene la responsabilità.

34. Nota 2020 del 2014 per trattenimenti in pubblici esercizi: basta una delle condizioni descritte per far scattare l’obbligo di autorizzazione ex 68?

La nota più recente del Ministero dell’Interno in materia di trattenimenti nei pubblici esercizi di somministrazione mi risulta essere la n. 5020 dell’1/04/2014 citata dal MISE nella risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 e riportata nelle slide.

La nota evidenzia che “debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio ... (previsto dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS) soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d’ingresso ecc. Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente ... (ad es. nei fine settimana).

Ognuna di queste condizioni può rendere il locale “idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti”.

35. Una manifestazione sindacale senza delimitazione e predeterminazione di capienza dell'area di svolgimento può essere soggetta al solo preavviso alla Questura di cui all'art. 18 TULPS, nel caso si svolga anche attività di pubblico spettacolo (es. festa del 1° maggio)?

La manifestazione dei sindacati che prevede anche lo svolgimento di spettacoli è un evento in due fasi soggette a norme diverse:

- *l'art. 18 TULPS (eventualmente anche 25 TULPS se ci sono sfilate/processioni civili) per la parte strettamente sindacale, cioè il comizio;*
- *gli artt. 68 e 80 TULPS per lo svolgimento di pubblici spettacoli.*

Per lo svolgimento dello spettacolo dovrà essere definita la capienza dell'area destinata agli spettatori.

36. E per i circoli privati?

Se l'attività di spettacolo è rivolta ai soli soci, non è pubblica o aperta al pubblico, quindi non è soggetta agli artt. 68 e 80 TULPS (l'art. 68 prevede la licenza per spettacoli dati "in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico") né alle circolari in materia di safety e security che fanno sempre riferimento a "pubbliche manifestazioni", "riunioni e manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S." e "manifestazioni di pubblico spettacolo"

Ricordo, tuttavia che la Circolare M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984. Recante ad oggetto "Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale" ha precisato che:

"... Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che, definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500(5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione.

Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblici nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come "privati" siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.

Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

*In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali **devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici** i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:*

- a) **pagamento del biglietto** d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;*
- b) **pubblicità** degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;*

c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in **attività di natura palesemente imprenditoriale**;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16/2/1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con **capienza superiore a 100 posti**.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività. ...”

37 Per gli adempimenti della voce 78, per chi non ha la Commissione in maniera permanente ... si può inviare alla Commissione provinciale?

Se “non avere la commissione in modo permanente” vuol dire non averla costituita, certamente occorre acquisire il parere della commissione Provinciale.

L’art. 142 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) prevede, infatti:

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

Se “non avere la commissione in modo permanente” vuol dire che la commissione comunale in determinate circostanze non riesce a riunirsi, in quelle circostanze occorre far intervenire la commissione Provinciale.

38. Nulla sullo spettacolo viaggiante?

Lo spettacolo viaggiante oltre ad essere soggetto ai procedimenti previsti alle voci 81 e 82 della tabella A del D.lgs 222/2016 è soggetto anche al D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ed alle circolari in materia di safety e security.

39. In un auditorium all'interno di un Museo con licenza di agibilità per convegni e conferenze , se vogliamo utilizzare l'auditorium per spettacoli ad esempio cinema, teatro o concerti) si deve richiedere oltre all'autorizzazione di cui all'art. 68 anche quella di agibilità di cui all'art. 80?

Sì.

Ricordo che l’art. 14 del regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) all’ultimo comma prevede: “... salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.”

40. E per la voce 81 della tabella? che regime vale?

Lo spettacolo viaggiante oltre ad essere soggetto ai procedimenti previsti alle voci 81 e 82 della tabella A del D.lgs 222/2016 (artt. 69 e 80 TULPS e impatto acustico), è soggetto anche al D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ed alle circolari in materia di safety e security.

41. Lo sportello SUAP è tenuto anche a trattare le manifestazioni effettuate da associazioni ed enti?

Quando le manifestazioni sono organizzate da soggetti che non sono imprese, il Comune può decidere che la procedura non sia di competenza del SUAP, stante che l'art. 25 del D.lgs 59/2010 prevede l'istituzione del SUAP per le imprese (Il regolamento ...- D.P.R.160/2010 - ..., assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive)

Salvo diverse indicazioni regionali, è quindi una scelta assolutamente legittima dell'Ente locale quella di prevedere o non prevedere la competenza del SUAP, stante che al momento non vi sono nemmeno indicazioni ministeriali in merito.

42. Nelle manifestazioni che si svolgono in tutte le vie del centro va comunque calcolata la capienza?

Sì.

Si può calcolare la capienza delimitando l'area per il pubblico che assiste ad ogni spettacolo prevedendo comunque misure di safety e security per tutta l'area della manifestazione, oppure considerare la manifestazione un unico spettacolo. In quest'ultimo caso tutto il centro diventa area di pubblico spettacolo e quindi occorre calcolarne la capienza sia in base alla sua superficie complessiva che in base all'ampiezza delle vie che diventano anche "vie di esodo".

43. Come ci dobbiamo regolare per le attrazioni singole dello spettacolo viaggiante e, in particolare, per i circhi e strutture similari aventi capienza modulare inferiore o superiore a 200 spettatori, ma che utilizzano la stessa struttura teoricamente idonea a contenere più di 200 persone?

La circolare del Ministero dell'Interno 15/10/2010 n. 4958/4109/29 al punto 9. della prima parte precisa:

"I teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare 1 dicembre 2009, n. 17082/114, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.

In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa."

La capienza modulare deve, quindi, essere stata accertata e validata al momento dell'assegnazione del codice identificativo e la documentazione tecnica (cosiddetto "book") deve espressamente essere predisposta per prevedere le modalità di allestimento di tutti i moduli.

Quindi occorre controllare che la documentazione tecnica preveda la capienza che hanno chiesto di allestire.

44. Un'attività che si svolge in tutto il centro storico non individuando una piazza specifica come viene trattato dal punto di vista delle autorizzazioni da rilasciare? Se un evento è organizzato dal Comune chi fa la domanda al Suap?

- 1) Si può calcolare la capienza delimitando l'area per il pubblico che assiste ad ogni spettacolo prevedendo comunque misure di safety e security per tutta l'area della manifestazione, oppure considerare la manifestazione un unico spettacolo. In quest'ultimo caso tutto il centro diventa area di pubblico spettacolo e quindi occorre calcolarne la capienza sia in base alla sua superficie complessiva che in base all'ampiezza delle vie che diventano anche "vie di esodo".*
- 2) L'ufficio o il servizio che organizza la manifestazione deve chiedere il rilascio delle autorizzazioni all'ufficio o servizio a cui competono questi procedimenti, nel suo caso al SUAP.*

45. La trasmissione alla Commissione di vigilanza da parte del Suap, va sempre fatta come una sorta di Conferenza di servizi asincrona a tutti gli esperti facenti parte della commissione stessa?

Il Suap deve inviare la documentazione pervenuta a tutti i componenti della commissione che vengono convocati per esprimersi nel corso di una riunione che è valida soltanto in presenza di tutti i componenti della Commissione stessa trattandosi di un collegio perfetto.

Volendo ricondurre l'attività della Commissione alla disciplina della conferenza dei servizi, si tratterebbe di conferenza preliminare o di conferenza sincrona.

Consiglio, comunque di definire il procedimento con un apposito regolamento condiviso con la commissione stessa.

46. Gli eventi organizzati dal Comune (es. Imola in Musica) vanno autorizzati, a nome del Dirigente competente, o all'assessore di riferimento? grazie

Il Ministero dell'Interno con nota n.5020 del 1.04.2014 ha precisato che "la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".

Quindi la competenza è del Dirigente, anche se la circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 ha nuovamente generato confusione, contraddicendosi quando prevede contemporaneamente sia il "rilascio della

licenza da parte del Sindaco del Comune” che l’ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S.”:

“Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, l’impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell’evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell’ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.”

Anche dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Sicurezza” (D.L. 14/2017 - L.48/2017) ritengo corretta l’analisi della nota n.5020 del 1.04.2014

47. Per il mercato settimanale valgono le stesse prescrizioni previste per le pubbliche manifestazioni?

Le norme di safety che si applicano ai mercati con la sola presenza di operatori su aree pubbliche senza spettacoli sono quelle previste nella nota VVF del 12/03/2014 (oltre alle caratteristiche delle vie d’accesso ed alle indicazioni per l’uso del GPL prevede sempre il rispetto delle norme per gli impianti elettrici utilizzati da tutte le bancarelle).

Relativamente alla security, occorre verificare se il Prefetto ha previsto adempimenti in materia di security per i mercati nelle circolari con le quali ha recepito le circolari ministeriali in materia di safety e security.

48. Qual è il soggetto competente a trasmettere la relazione di valutazione del rischio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica?

La circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 prevede:

“ ... Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali. ...

Quanto all’aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all’art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla prima tipologia di manifestazione, è noto come, in base a un iter collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra

natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte. ...

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza. ..."

Quindi l'iter delineato risulta essere il seguente:

- nel caso di riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S. il piano di emergenza deve essere allegato alla comunicazione inviata dall'organizzatore al Questore. Il Questore valuterà se vietare la manifestazione, consentirne lo svolgimento imponendo l'eventuale adozione di misure a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, o interessare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel caso di *eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte;*
- nel caso di manifestazioni di pubblico spettacolo l'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S. sottopone all'esame della Commissione di vigilanza sia il progetto che il piano di emergenza. La commissione di vigilanza nel caso di manifestazione che possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio *tale da richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato*, invierà alla Prefettura *una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità*; il Prefetto sottoporrà *l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.*

49. Ci sono soluzioni innovativi per semplificare le riunioni della Commissione di vigilanza, tenuto conto che costituisce "collegio perfetto"? Può essere gestita come conferenza di servizi? Grazie.

La procedura della conferenza dei servizi è compatibile sulla carta anche con le modalità operative della commissione di vigilanza (conferenza sincrona con tutti i componenti della commissione che devono obbligatoriamente essere tutti presenti affinché l'attività della commissione sia valida, trattandosi di collegio perfetto). Occorre, tuttavia, valutare se indire un'unica riunione con tutti i componenti della commissione ed anche con tutti gli altri Enti coinvolti, o se portare in conferenza soltanto il parere espresso separatamente dalla Commissione di vigilanza). Consiglio, comunque di definire il procedimento con un apposito regolamento condiviso con la commissione stessa.

50. Per una manifestazione che si svolga in una piazza o altro luogo pubblico aperto senza delimitazioni, se non quelle poste dagli edifici circostanti, consistente in uno spettacolo con palco, senza delimitazioni per il pubblico e con impianto audio posto in luogo non accessibile al pubblico, è necessario il parere della commissione di vigilanza se supera le 200 persone di capienza o è sufficiente il rispetto delle prescrizioni del titolo IX del DM 19 agosto 1996 con il solo rilascio dell'autorizzazione art. 68 tulps?

La tabella A allegata al D.lgs 222/2016 prevede questo caso alla voce 77 (l'unico che non prevede il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80). Tuttavia con le circolari in materia di safety e security oggi è sempre necessario prevedere e, quindi, delimitare l'area per lo stazionamento del pubblico, quindi questo caso non è più applicabile.

Si deve quindi applicare la voce 79 della tabella A, per cui è necessario acquisire il parere favorevole della Commissione di vigilanza per poter rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.

51. In un teatro comunale, la somministrazione da parte di un abilitato, va sempre autorizzata?

Per sapere quale procedura applicare, con riferimento alla normativa vigente nella sua regione ed alle voci da 65 a 68 della tabella A allegata al D.lgs 222/2016, occorre verificare,

- *se la somministrazione è temporanea o permanente (es. bar del teatro)*
- *se in caso di somministrazione permanente l'area del teatro sia stata sottoposta a tutela*
- *se, in caso di somministrazione temporanea, questa sia gratuita oppure no*

52. In area aperta, la presenza di truck food può essere configurata come pubblico spettacolo e quindi soggetta al piano di sicurezza e commissione di vigilanza?

Le norme di safety che si applicano al commercio su aree pubbliche quando non vi sono spettacoli sono quelle previste nella nota VVF del 12/03/2014. In tale nota i truck food sono definiti "autonegozi" e devono possedere le caratteristiche riportate nell'allegato A di tale nota "INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI".

53. Posso chiedere l'autorizzazione per 100 persone laddove il locale avrebbe una capienza di 500 persone?

Se si tratta di spettacolo temporaneo sì. Naturalmente gli steward agli accessi dovranno impedire l'ingresso di ulteriore pubblico una volta raggiunto il numero di 100 persone contemporaneamente presenti.

54. Se all'interno di un Museo con licenza di agibilità uno spazio polifunzionale (con capienza massima inferiore a 200 persone) che viene concesso ad associazione per spettacoli tipo mostre dimostrazioni convegni e spettacoli vari deve essere richiesta solo la licenza de pubblico spettacolo e può essere richiesta direttamente dalla Associazioni ? con o senza scopo di lucro

E' l'organizzatore che deve essere in possesso dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dello spettacolo.

Se lo spettacolo realizzato nello spazio polifunzionale per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS rientra tra le attività previste in tale agibilità e non comporta un'alterazione di quanto già autorizzato per quel locale, una associazione senza scopo di lucro non deve fare nulla (salvo eventualmente comunicarlo alle Forze dell'ordine) mentre un soggetto imprenditoriale deve presentare la SCIA per l'art. 68 o chiedere l'autorizzazione se lo spettacolo si conclude oltre le 24 del giorno d'inizio.

Diverso è l'ipotesi di spettacolo realizzato nello spazio polifunzionale che abbia natura diversa dalle attività previste nell'autorizzazione di agibilità rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS per tale locale, o che modifichi le caratteristiche del locale per effetto degli allestimenti previsti o perché viene richiesto un aumento di capienza: in questi casi l'organizzatore per poter svolgere lo spettacolo deve sempre chiedere ed ottenere l'autorizzazione dell'art. 80 TULPS e, se si tratta di soggetto imprenditoriale, deve presentare la SCIA per l'art. 68 o chiedere l'autorizzazione se lo spettacolo si conclude oltre le 24 del giorno d'inizio o se la capienza viene aumentata oltre le 200 persone.

55. Come posso rilasciare aut. art. 80 per spettacoli sotto 200 persone se le strutture non sono ancora allestite e quindi prive di corretto montaggio e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici

Valutata la completezza e la congruità del progetto e del piano dell'emergenza redatti da tecnico abilitato e presentati dall'organizzatore, il comune rilascia l'autorizzazione per l'occupazione del suolo (se lo spettacolo si svolge su area pubblica) e per lo svolgimento dello spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS impartendo ai sensi dell'art. 9 TULPS le eventuali prescrizioni ritenute necessarie. Tra tali prescrizioni occorre prevedere che, successivamente all'ultimazione degli allestimenti e prima dell'inizio dello spettacolo, il tecnico abilitato deve inoltrare al comune tutta la documentazione relativa al corretto montaggio delle strutture installate ed alla conformità degli impianti elettrici. Sarebbe, inoltre opportuno prescrivere anche l'assoluto rispetto del piano di emergenza e delle modalità previste nel progetto per lo svolgimento dello spettacolo.

56. Nel caso di attività di spettacoli e trattenimenti pubblici articolati con più enti (musei Biblioteche, etc) su più territori comunali, pensiamo ad eventi come la notte della cultura organizzata in territorio metropolitano come sarebbe opportuno procedere? E' possibile prevedere e concordare una strategia e quali enti andrebbero opportunamente coinvolti ? anche per fornire supporto e consulenza ai vari enti promotori?

Sicuramente è opportuno concordare una strategia con tutti gli enti coinvolti.

Per eventi tipo "notte bianca" con un'affluenza prevista superiore alle 10.000 persone, promossa dal comune e che coinvolgono nella stessa sera moltissimi organizzatori con moltissimi spettacoli, tanto da far diventare tutta

città o tutto il centro storico una grande area di intrattenimento senza soluzione di continuità, sarebbe opportuno costituire il COC per valutare in modo collegiale tutti gli aspetti relativi alla manifestazione, le misure di safety e di security da adottare e le modalità per autorizzare lo svolgimento della manifestazione.

Se invece si tratta di una manifestazione che consiste in una serie di singoli eventi organizzati dallo stesso soggetto o da più soggetti all'interno dello stesso comune o in più comuni, può essere predisposto un calendario, presentato un progetto ad ogni comune che tenga conto delle caratteristiche di tutti gli spettacoli programmati in quel comune, sottoporre il progetto (o se all'interno della stessa provincia anche congiuntamente più progetti per più comuni) al parere della Commissione di vigilanza e poi effettuare uno o più sopralluoghi a seconda della tipologia degli spettacoli organizzati al fine di permettere ad ogni comune di rilasciare una o più autorizzazioni ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS. per gli spettacoli programmati.

57. Gli operatori di sicurezza previsti nella circolare del 28 luglio 2017, con attestato di idoneità tecnica per rischio elevato, ricoprono anche la funzione di addetti ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 e quindi devono avere la specifica qualifica oppure sono due figure distinte che devono essere entrambe garantite in una manifestazione anche "piccola"?

Si tratta di figure diverse:

- *operatori di sicurezza che hanno frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica previsto superamento di un esame ai sensi all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609;*
- *personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti (cosiddetti "buttafuori"), previsti dai commi dal 7 al 13 dell'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successive modificazioni recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» a cui si è dato attuazione con il D.M. 6 ottobre 2009 Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;*
- *steward previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modificazioni Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi (figura prevista dalle linee guida in analogia con i grandi eventi sportivi)*

Le linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 prevedono alla cartella 8. OPERATORI DI SICUREZZA:

“Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio “elevato” e conseguito attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609. ...

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ BASSO “.

Affollamento fino a 200 persone: Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio “elevato”.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone: Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio “ Elevato”.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ MEDIO “ ED ELEVATO “

Il servizio di “addetti alla sicurezza “ dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio “elevato”, in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio “stewarding”.

Quindi, per una manifestazione “piccola”, con rischio basso o medio le linee guida prevedono soltanto operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “elevato”.

Il ricorso ad un servizio “stewarding” ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “elevato” è previsto dalle linee guida soltanto per le manifestazioni con profilo di rischio elevato quando l’Autorità di Pubblica Sicurezza lo ritenga opportuno.

Dovendo tuttavia tener conto di volta in volta delle caratteristiche della manifestazione “con un approccio flessibile” e con “ragionevolezza”, mi è già capitato di vedere manifestazioni con profilo di rischio medio per le quali l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha ritenuto opportuno richiedere la presenza di steward.

58. Il Piano sicurezza, completo di planimetrie con lay out può essere considerato il "Progetto" sufficiente per eventi sotto i 200 o da inviare alla CVLPS per quelli sopra i 200, o serve ulteriore documento progettuale?

Sono due documenti diversi con finalità diverse che, tuttavia, possono confluire in un unico documento che li comprenda entrambi.

Il progetto deve essere redatto tenendo conto dei D.M.19/08/1996 e 18/03/1996; il piano di emergenza e di evacuazione è ora indispensabile per lo svolgimento di una manifestazione in virtù delle circolari emanate in materia di safety e security e deve essere redatto tenendo conto delle linee guida allegata alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

59. Convocata la Commissione comunale per la verifica del Luna park in occasione della festa patronale il Comando dei VVF non si presenta adducendo che non trattasi di Parco divertimenti ... come comportarsi?

Il Luna park della festa patronale non può essere certamente Gardaland o Mirabilandia, ma è soggetto agli artt. 68 e 69 del TULPS per il rilascio dei quali occorre rilasciare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 del TULPS, come previsto da ultimo dalle voci 81 e 82 della tabella A allegata al D.lgs 222/2016.

Oggi non vi è alcuna normativa che ci fornisca la definizione di “parco divertimenti”, dopo l’abrogazione dei D.M. 23/5/2003 e D.M.21/12/2005 che all’art. 25 oltre a classificare i parchi di divertimento in base alle loro dimensioni, al comma 4 definivano “parchi di divertimento temporanei” quelli che sono usualmente definiti “luna park”:

Per questo è intervenuto il Ministero dell'Interno con la circolare del 14/03/2013 prot.557/PASS/U/005089/13500.A(8) recante ad oggetto "Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante" che ha precisato, tra l'altro:

"... Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 33711968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza. ..."

Nel suo caso occorre quindi verificare il numero delle attrazioni che si intendono installare, la capienza prevista per ogni attrazione nella sua documentazione tecnica (book) e la capienza dell'area ricompresa tra le varie attrazioni.

Se per la pluralità di attrazioni e per l'area che le ricomprende si configura una capienza inferiore alle 200 persone, l'esame della commissione di vigilanza è sostituito dal progetto e dalla relazione asseverata di un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 co.2 del Regolamento del TULPS (R:D.635/1940)

Se per la pluralità di attrazioni e per l'area che le ricomprende si configura una capienza superiore alle 200 persone, è la commissione di vigilanza a dover esaminare il progetto del Luna Park ed a provvedere al successivo sopralluogo.

Trattandosi, inoltre, di attività di spettacolo, anche il Luna park è soggetto alle misure di safety e security previste dalle circolari ministeriali e, quindi, al piano di emergenza sulla base delle linee guida allegata alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.

E' necessario, quindi, strutturare l'istruttoria come segue:

- *verificare la presenza della documentazione tecnica di tutte le attrazioni;*

- *calcolare la capienza delle attrazioni e dell'area destinata al pubblico per sottoporre il progetto alla Commissione solo se la capienza supera le 200 persone (fatto salvo l'invio della documentazione alla Commissione di vigilanza per i successivi controlli previsti dall'art. 141 co.1 lett. e) del Regolamento del TULPS)*
- *dotarsi del progetto del Luna park redatto ai sensi del D.M. 19/08/1996,*
- *dotarsi del piano di emergenza per il luna park.*